



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 376/A ...IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.28/2014 DEL 25/11/2014

**"MODIFICA ART 27, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE
13 MARZO 2012, N.4"**





REGIONE PUGLIA
Assessore Risorse Agroalimentari

L'Assessore

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Schema di disegno di legge regionale: Modifica art. 27, comma 6, della Legge Regionale 13 marzo 2012, n.4.

Codice CIFRA: FOR/SDL/2014/0000

RELAZIONE

Con la Legge regionale n.4 del 13 marzo 2012 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", la Regione Puglia ha stabilito gli ambiti entro cui attuare la bonifica integrale, quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, che garantisca la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista e la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

Per tali finalità, la norma disciplina l'attività dei consorzi di bonifica, stabilendo gli ambiti, le funzioni, i limiti entro i quali gli stessi devono operare.

Con la Legge regionale 1° agosto 2014, n.37 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2014", e precisamente con l'art.23, il Consiglio Regionale ha modificato il comma 1 dell'art.29 della L.R. n.4/2012, sostituendo le parole "cinque" e "tre", con le parole "nove" e "sette".

Per effetto della citata modifica, i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica devono essere costituiti da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati.




[Handwritten signature]

Ciò, determina la necessità di procedere all'armonizzazione della L.R. n.4/2012 nella parte in cui prevedeva, in seno al Consiglio di amministrazione dei Consorzi di Bonifica, l'attribuzione di un solo rappresentante dell'Assemblea dei Consorziati per fascia di appartenenza.

La presente proposta di modifica prevede l'attribuzione di due rappresentanti per le prime due fasce e tre rappresentanti per la terza fascia.

L'Assessore

Dott. Fabrizio Nardoni



3 



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Articolo unico

Modifica art. 27, comma 6, della Legge Regionale 13 marzo 2012, n.4

Al comma 6, dell'art. 27, della L.R. 13 marzo 2014, n.4, le parole "Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere", sono sostituite dalle parole "Alle fasce prima e seconda vengono attribuiti rispettivamente due consiglieri e tre alla terza fascia".



Euro